

AREA DISTRETTUALE DI LAVENO MOMBELLO

Ambito Territoriale di Cittiglio Provincia di Varese

Comuni

Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello, Leggiuno, Malgesso, Masciago Primo, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano

PIANO DI ZONA 2015/2017

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ALLA PERSONA

TUTELA MINORI

INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI

**FONDO SOLIDARIETA' DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'OSPITALITA' IN
STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
(FONDO SOCIALE SOLIDARIETA' MINORI)**

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs. 30.12.92 n. 502, e successive modificazioni, reca norme per il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 421/92”;
- L’art. 3 septies (comma 2 e 3) del D.Lgs. 19.6.99 n. 229 tratta dell’integrazione socio-sanitaria e rimanda all’emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento al fine di precisare i criteri di finanziamento delle prestazioni per quanto compete ai comuni ed alle aziende sanitarie locali;
- L’art. 22 della L. 8.11.00 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” indica il livello essenziale delle prestazioni sociali, ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio sanitaria di cui al D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
- Il D.P.C.M. 14.02.01 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie” individua le aree a cui si riferiscono le prestazioni-funzioni sociosanitarie su cui sono stabilite le percentuali di attribuzione della spesa a carico dei Comuni e delle aziende sanitarie locali;
- Il D.P.C.M. 29.11.01 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” stabilisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- L’art.6 della L.R. 11.7.97 n. 31 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”, individua nell’integrazione delle competenze degli Enti Locali con i servizi socio-sanitari l’obiettivo prioritario e qualificante della rete dei servizi preposti alla tutela della salute dei cittadini;
- la Legge regionale n. 34 del 14/12/2004 “Politiche regionali sui diritti dei minori”;
- L’art. 3 comma 2a e art. 14 della L. 8.11.00 n. 328 prevede che gli Enti Locali si occupino di “coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro”;
- L’art. 14 della L. 8.11.00 n. 328 prevede che sia a carico dei Comuni la progettazione per la piena integrazione delle persone disabili nonché la rimozione e il superamento delle condizioni di emarginazione e esclusione sociale;
- La L. n.68/1999 disciplina le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- La L.R. 4/8/2003 n. 13 promuove l’accesso al lavoro delle persone svantaggiate e disabili”;
- La l.r. 3/2008 e s.m.i.
- l’art. 4, comma 4, della L.R. n.34/2004, stabilisce l’obbligo di istituire un fondo di solidarietà a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell’Ambito Distrettuale, per il sostegno degli oneri per gli interventi obbligatori derivanti dall’affido familiare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia civile e amministrativa con la possibilità di estendere l’accesso al fondo a tutti i Comuni dell’Ambito;
- *la DGR 2941/2014 “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017” individua nella gestione associata la forma idonea a garantire efficacia ed efficienza delle unità d’offerta sociali di competenza dei Comuni;*

RICHIAMATI l’Accordo di Programma e le convenzioni per la gestione associata di servizi alla persona e del Fondo di Solidarietà sottoscritte per i precedenti trienni di programmazione zonale;

VALUTATA la necessità di garantire la continuità della gestione associata del servizio tutela minori ed inserimento lavorativo disabili, servizi ed attività che perseguono l'obiettivo generale di supportare la persona con problemi di fragilità, disagio, disabilità o emarginazione;

CONSIDERATO CHE è stata valutata l'opportunità di proseguire nella gestione associata del Fondo Sociale di Solidarietà Minori, in considerazione delle difficoltà sempre maggiori dei Comuni nel reperire le risorse necessarie per far fronte alle spese per il ricovero in strutture residenziali di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, stante anche il fatto che si tratta di eventi non prevedibili e programmabili;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Montana Valli del Verbano

Tra

La Comunità Montana Valli del Verbano, rappresentata dal Presidente pro – tempore a ciò autorizzato con delibera assembleare n.____ del _____

ed i Comuni di:

Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello, Leggiuno, Malgesso, Masciago Primo, Monvalle, Sangiano, rappresentati dai Sindaci pro-tempore a ciò autorizzati dalle deliberazioni assunte dai rispettivi organi collegiali,

viene sottoscritta la seguente convenzione.

Art. 1 – FINALITÀ

Gli enti sottoscrittori della presente convenzione, riconoscendo i principi previsti dalla legge 328/2000 relativi alla realizzazione di un reale sistema integrato di interventi e servizi sociali, ritengono opportuno inserire nella rete strutturata delle attività previste nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Cittiglio, i seguenti servizi gestiti in forma associata:

- Tutela Minori
- Inserimento lavorativo disabili e persone svantaggiate
- Fondo di solidarietà degli oneri derivanti dall'ospitalità in strutture residenziali per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria (Fondo sociale solidarietà minori).

Art. 2 - ENTE CAPOFILA

Gli enti sottoscrittori individuano la Comunità Montana Valli del Verbano quale ente capofila, responsabile dell'esecuzione della presente convenzione e coordinatore delle attività connesse.

La Comunità Montana per la gestione della presente convenzione si avvale della propria Istituzione (I.S.Pe. VALLI DEL VERBANO).

Art. 3 - OGGETTO

La presente convenzione, attraverso gli uffici e le equipe specialistiche dell'Ispe Valli del Verbano, garantisce l'attuazione degli interventi sottoelencati:

Servizio Tutela Minori:

- Indagine psico-sociale su richiesta dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale dei Minorenni o Tribunale Ordinario);
- Attuazione degli interventi disposti con decreto dell'Autorità Giudiziaria, in accordo con il Comune titolare;
- Consulenza ai servizi sociali comunali per situazioni di minori a grave rischio evolutivo e sociale e collaborazione per l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Servizio inserimento lavorativo disabili:

- Orientamento e consulenza in tema di occupazione per le fasce deboli della popolazione;
- Valutazione psico-socio-educativa per la rilevazione di potenzialità e risorse personali;
- Ricerca di adeguati ambiti lavorativi per l'attivazione di tirocini e borse-lavoro;
- Supporto psico-socio-educativo agli utenti inseriti con tirocinio/borsa lavoro o assunti attraverso il collocamento mirato;
- Supporto tecnico alle aziende obbligate all'assunzione di soggetti disabili per l'attivazione delle procedure.

Fondo sociale solidarietà minori:

- Impegno di spesa degli oneri derivanti dall'ospitalità' in strutture residenziali, per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Comune competente per territorio;
- Pagamento delle rette;
- Rendicontazione delle spese sostenute e recupero delle quote a carico dei comuni.

La titolarità degli interventi previsti a favore dei soggetti seguiti dai servizi associati resta in capo al Comune di residenza degli utenti; la responsabilità dei relativi procedimenti è in capo ai responsabili di servizio individuati dall'Ente capofila.

Art. 4 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Le modalità organizzative dei servizi e delle attività previste dalla presente convenzione vengono definite da un Regolamento, la cui approvazione compete all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale.

Il Regolamento di organizzazione disciplina:

- il titolo all'accesso delle prestazioni
- le modalità operative
- le competenze in capo ai Comuni
- le competenze in capo alle equipe specialistiche
- le modalità di raccordo tra i soggetti coinvolti.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano espressamente a dare attuazione, per quanto di propria competenza, al Regolamento di organizzazione.

Art. 5 - FUNZIONI DELL'ENTE CAPOFILA

La Comunità Montana, attraverso la propria Istituzione, svolge le funzioni derivanti dalla presente convenzione utilizzando le necessarie risorse di personale, tecniche, logistiche e finanziarie, coordinandone le attività attraverso l'Ufficio di Piano, organismo tecnico di programmazione del Piano di Zona.

L'Ente capofila:

- nomina il Responsabile del servizio, al quale competono le funzioni indicate dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- adotta tutti gli atti necessari alla copertura del fabbisogno di personale per la gestione dei servizi, mediante personale dipendente a tempo indeterminato, qualificato per le singole figure professionali;
- procede all'indizione delle selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti.

L'Istituzione della Comunità Montana, svolge le seguenti funzioni:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE:

- gestione del personale da assegnare alle equipe specialistiche;
- nomina dei coordinatori dei servizi;
- conferimento di incarichi a collaboratori a professionisti esterni;
- gestione delle risorse finanziarie;
- comunicazione dei risultati tecnici conseguiti e rendicontazione dei risultati economico-finanziari con le modalità e gli strumenti che verranno individuati dall'Assemblea dei Sindaci.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI:

- cura del raccordo con l'Assemblea dei Sindaci;
- gestione del raccordo con il tavolo tecnico per la definizione di modalità operative di collaborazione tra i servizi ed i servizi sociali comunali;
- verifica dell'attuazione della convenzione e del Regolamento dei Servizi approvati dall'Assemblea dei Sindaci;
- definizione delle modalità e degli strumenti per il monitoraggio dei dati;
- definizione delle competenze e delle procedure operative, attraverso la stesura di accordi o protocolli d'intesa, per la collaborazione con altri servizi (ASL, AO);
- partecipazione ad organismi interdistrettuali di programmazione.

ATTIVITA' ORGANIZZATIVE

- definizione dell'organizzazione dei Servizi: competenze, ruoli e funzioni;
- gestione dei rapporti inter-istituzionali con i diversi servizi specialistici (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Azienda Ospedaliera, ASL).

L'Istituzione della Comunità Montana potrà stipulare appositi protocolli d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale e l'Azienda Ospedaliera al fine di favorire il coordinamento delle attività in oggetto con le

prestazioni/funzioni che, secondo quanto declinato dal D.P.C.M. 14.2.2001, devono essere garantite dal servizio sanitario, in particolare quelle concernenti le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche e di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie, oltre che di indagine diagnostica dei soggetti disabili adulti.

Art. 6 – FUNZIONI DEI COMUNI

I Comuni sono titolari delle funzioni relative alla tutela minori, agli oneri derivanti dall'ospitalità in strutture residenziali per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, nonché all'inserimento lavorativo disabili e/o persone svantaggiate e danno attuazione ai progetti di intervento, per quanto di propria competenza.

I Comuni:

- garantiscono la partecipazione dei propri servizi sociali ai procedimenti da attivare, con le modalità definite dal regolamento di organizzazione;
- si impegnano a stanziare, nei rispettivi bilanci, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Le attività di recupero delle quote di compartecipazione alle spese derivanti dall'ospitalità minori in strutture protette a carico di Enti non appartenenti all'Ambito Distrettuale saranno svolte direttamente dai Comuni.

Eventuali azioni legali di rivalsa tra Amministrazioni Comunali, in relazione all'attribuzione degli oneri derivanti dal ricovero di minori in comunità, rimangono in capo ai Comuni.

Art. 7 – RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie per la gestione dei servizi tutela minori ed inserimento lavorativo risultano costituiti da:

- finanziamenti messi a disposizione dai Comuni aderenti;
- finanziamenti a carico del Fondo Nazionale Politiche Sociali l. n.328/00;
- eventuali ulteriori finanziamenti derivanti da specifiche leggi di settore e da altri fondi regionali, statali ed europei.

I Comuni sottoscrittori sono tenuti a sostenere gli oneri derivanti dagli interventi a favore dei cittadini residenti, che non siano ricompresi in servizi svolti a livello distrettuale con oneri a carico del Piano di Zona (es.: assistenza domiciliare minori, rette di comunità alloggio, contributi per affidi familiari, incontri protetti, borse lavoro, etc...).

Il Fondo solidarietà minori è costituito dalle seguenti risorse:

- quote del Piano di Zona vincolate per tale finalità;
- risorse comunali;
- eventuali ulteriori contributi o risorse.

Art. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale, contestualmente alla destinazione delle risorse del Piano di Zona, determina annualmente:

- la quota a carico dei Comuni per la gestione associata dei servizi, in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- la quota del Piano di Zona da destinare al Fondo di solidarietà minori e la quota a carico dei comuni in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. L'eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Istituzione per fare fronte alle rette sarà ripartita in misura direttamente proporzionale al totale dei costi sostenuti tra i Comuni ai quali la normativa imputa gli oneri.

I Comuni convenzionati si impegnano a far fronte alla quota complessiva degli oneri derivanti dall'ospitalità minori nelle strutture residenziali salvo procedere, autonomamente, al recupero di eventuali somme da porre a carico di Enti fuori Ambito Distrettuale.

Le Amministrazioni comunali si impegnano a comunicare, entro il 15 gennaio di ogni anno, la popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente ed a versare all'Istituzione le quote definite dall'Assemblea dei Sindaci con le seguenti modalità:

- quota gestione associata servizi tutela minori ed inserimento lavorativo: entro il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario;
- quota fondo solidarietà a carico di tutte le amministrazioni: entro il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario;
- quota fondo solidarietà a carico delle Amministrazioni con minori in comunità:
 - 50% degli oneri annuali quantificati a preventivo: entro il 28 febbraio di ogni esercizio finanziario su richiesta dell'Istituzione;
 - saldo a conguaglio: non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo su rendiconto presentato dall'Istituzione.

L'Istituzione, in caso di ritardo superiore a tre mesi, applicherà alle Amministrazioni Comunali gli interessi maturati, in misura di legge.

Art. 9 – SPESA DI PERSONALE

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in termini di limitazione della spesa di personale, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.l. n. 112/2008 e s.m.i., nonché dell'art. 1, commi 562 e 557, della L.n. 296/2006, il costo del personale derivante dall'attuazione della presente convenzione viene inserito nella spesa di personale della Comunità Montana Valli del Verbano.

In caso di scioglimento della convenzione o dell'Accordo di programma, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale definirà i rapporti tra gli Enti per quanto concerne i contratti di lavoro del personale dipendente.

Art. 10 - DURATA

La presente convenzione ha valenza triennale con scadenza 31/12/2017 e comunque, sino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma.

Art 11 - RECESSO E SCIoglimento

Ciascun Ente aderente potrà recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare alla Comunità Montana tre mesi prima del termine di ogni esercizio finanziario a mezzo raccomandata A.R.

L'Ente, in caso di recesso, rimane obbligato per gli impegni finanziari annuali definiti dall'Assemblea dei Sindaci, sino al termine della presente convenzione.

La presente convenzione potrà essere sciolta, in qualunque momento, su richiesta della metà più uno degli Enti convenzionati mediante atto deliberativo dei rispettivi Organi di indirizzo politico che dovranno riportare la medesima data di scioglimento.

Gli atti deliberativi predetti dovranno essere notificati alla Comunità Montana ed a tutti gli Enti aderenti almeno sei mesi prima dalla data di scadenza.

Art 12 – NORMA DI SALVAGUARDIA

Gli obblighi ed i termini disciplinati dall'art.11 della presente convenzione potranno essere derogati dagli Enti sottoscrittori della presente convenzione esclusivamente nel caso di diversa determinazione in ordine alla gestione associata della funzione sociale..

Letto, confermato e sottoscritto.

Comunità Montana Valli del Verbano

Il Presidente

Comuni di

Il Sindaco

Azzio

Bardello

Besozzo

Biandronno

Brescia

Bregano

Brenta

Caravate

Casalzuigno

Cassano Valcuvia

Castello Cabiaglio

Cittiglio

Cocquio Trevisago

Cuveglio

Cuvio

Duno

Gavirate

Gemonio

Laveno Mombello

Leggiuno

Malgesso

Masciago Primo

Monvalle

Sangiano
